

	Convenzione per la Concessione in uso al	
	Comune di Bologna delle palestre annesse agli	
	Istituti di Istruzione Secondaria della Città	
	metropolitana di Bologna in orario extrascolastico	
	Premesso che:	
	- la legge 11/01/1996 n. 23 all'art. 1 afferma	
	che lo sviluppo qualitativo delle strutture	
	scolastiche deve tendere allo loro piena	
	utilizzazione da parte della collettività e	
	all'art. 3 definisce le competenze degli enti	
	locali sulle strutture scolastiche;	
	- il D.P.R. 10.10.1996 n. 567 disciplina le	
	iniziative complementari e le attività	
	integrative nelle Istituzioni scolastiche;	
	- il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 regola le	
	Istituzioni scolastiche prevedendo anche la	
	predisposizione del Piano dell'Offerta	
	Formativa;	
	- il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive	
	modificazioni e integrazioni prevede le norme,	
	le prescrizioni e le misure per la tutela della	
	salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;	

	Vista:	
	- la convenzione fra il Comune Bologna e	
	Provincia di Bologna, per la definizione dei	
	rapporti conseguenti alla legge n. 23/96,	
	sottoscritta in data 17/2/1998 Rep. n.	
	180713/98;	
	Considerato che:	
	- gli impianti sportivi nell'ambito delle	
	strutture scolastiche, destinati	
	prioritariamente alle necessità proprie del	
	mondo della scuola, costituiscono una	
	componente fondamentale del patrimonio	
	impiantistico sportivo pubblico, atteso che	
	essi possono essere messi a disposizione della	
	collettività per la realizzazione di attività	
	sportive;	
	- è interesse della Città Metropolitana di	
	Bologna e del Comune di Bologna garantire il	
	massimo utilizzo degli impianti e delle	
	attrezzature sportive e ludico-ricreative del	
	territorio comunale, annessi a scuole di	
	istruzione secondaria superiore.	

	Tutto quanto premesso, visto e considerato:	
	La <b>Città metropolitana di Bologna</b> (C.F. 03428581205)	
	rappresentata dal Dirigente dell'Area Sviluppo delle	
	Infrastrutture, Ing. Massimo Biagetti domiciliato	
	per la carica presso la sede della Città	
	metropolitana di Bologna di via Zamboni n. 13 -	
	Bologna abilitato a stipulare il presente contratto	
	in forza dell'art.107 D.lgs. n. 267/2000 a dell'art.	
	39 dello Statuto della Città metropolitana di	
	Bologna, per dare esecuzione all'Atto del Sindaco	
	della Città Metropolitana di Bologna n..... del .....	
	concede	
	al <b>Comune di Bologna</b> (C.F. 01232710374), inteso	
	d'ora in avanti anche come estensore delle proprie	
	articolazioni territoriali di Quartiere ai sensi	
	dell'art. 33 dello Statuto comunale, rappresentato	
	dalla Direttrice del Settore Sport, Dott.ssa Lucia	
	Paglioni, domiciliata per la carica presso la sede	
	municipale in Piazza Liber Paradisus n. 10 che	
	interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 44	
	dello Statuto Comunale, per dare esecuzione alla	
	Delibera di Consiglio .....	

	che accetta	
	l'uso in orario extrascolastico degli impianti	
	sportivi annessi agli Istituti di Istruzione	
	Secondaria della Città metropolitana di Bologna alle	
	seguenti condizioni:	
	<b>Art. 1) - Oggetto</b>	
	La presente concessione disciplina i rapporti tra il	
	Comune di Bologna e la Città Metropolitana di	
	Bologna ai fini dell'utilizzo, in orario	
	extrascolastico, degli impianti sportivi e delle	
	palestre annesse agli istituti scolastici della	
	Città metropolitana di Bologna come di seguito	
	dettagliati.	
	La Città metropolitana concede al Comune di Bologna	
	le seguenti palestre scolastiche:	
	● Liceo Niccolò Copernico - Via Garavaglia, 11	
	● I.I.S. Manfredi Tanari - via Felsina, 40	
	● I.T.C. Rosa Luxemburg - Via della Volta, 4	
	● Tensostruttura I.T.C. Rosa Luxemburg	
	● Liceo Albert Bruce Sabin - Via Matteotti, 7	
	● I.I.S. Crescenzi Pacinotti - Via Saragozza, 9	
	● Liceo Artistico Arcangeli - Via Marchetti, 22	

	● I.I.S. Belluzzi Fioravanti - Via G.D. Cassini,3	
	● Liceo Augusto Righi - Viale Pepoli, 3	
	● Liceo Augusto Righi - Via Tolmino, 7	
	● Liceo Laura Bassi - Via Sant'Isaia, 35	
	● Liceo Enrico Fermi - Via Mazzini, 172/2	
	● Istituto Malpighi - Via Marco Polo, 20	
	● Istituto Aldini Valeriani - Via Bassanelli 9/11	
	● Polo Dinamico - Via Zacconi 11	
	<b>Art. 2) - Durata</b>	
	La concessione ha durata di sei anni decorrenti	
	dalla data di sottoscrizione comprensivi dell'anno	
	scolastico 2025-2026 e fino al termine dell'anno	
	scolastico 2030-2031, ed è ridefinibile nell'elenco	
	delle palestre annualmente necessarie con atto	
	dirigenziale previa verifica di cui al successivo	
	articolo 3. È escluso ogni tacito rinnovo.	
	<b>Art. 3) - Concessione degli spazi</b>	
	Entro il mese di maggio di ogni anno la Città	
	metropolitana e il Comune verificheranno	
	congiuntamente l'effettivo bisogno di spazi	
	sportivi, tramite invio di richiesta scritta da	
	parte del Comune.	

	Nel caso di mancata verifica, la disponibilità degli	
	spazi sportivi si intenderà confermata come quella	
	definita l'anno precedente.	
	<b>Art. 4) - Modalità di concessione delle palestre</b>	
	<b>della Città metropolitana</b>	
	<del>Le palestre verranno concesse dal lunedì al sabato</del>	
	<del>dalle ore 17.00 e la domenica per l'intera giornata</del>	
	<del>limitatamente alle palestre in cui è consentita</del>	
	<del>l'attività agonistica, per gare e per incontri di</del>	
	<del>campionato. Il Comune e L'Istituto Scolastico</del>	
	<del>potranno, per eventuali necessità reciproche,</del>	
	<del>apportare modifiche episodiche a tali orari.</del>	
	<del>Il Comune può sub-concedere l'uso delle palestre</del>	
	<del>alle Società/Gruppi/Associazioni sportive che ne</del>	
	<del>facciano richiesta, e la gestione ad</del>	
	<del>enti/società/associazioni individuate dal Comune</del>	
	<del>stesso. Resta comunque inteso, nel prosieguo del</del>	
	<del>presente atto, come controparte sempre e solo il</del>	
	<del>Comune di Bologna, anche in caso di sub-concessione,</del>	
	<del>con il quale la Città Metropolitana intratterrà i</del>	
	<del>rapporti definiti nel presente atto.</del>	
	<del>La gestione e l'uso dovranno essere assolutamente</del>	

	compatibili con l'uso scolastico, comprensivo sia	
	della normale attività curricolare, sia delle	
	attività dei gruppi sportivi, deliberate dagli	
	Istituti Scolastici in fase di programmazione	
	educativa.	
	<del>Il Comune dovrà ottenere preventivamente per ogni</del>	
	<del>impianto sportivo che sarà utilizzato, per il</del>	
	<del>tramite della Città Metropolitana, l'assenso del</del>	
	<del>competente Consiglio d'Istituto. L'effettivo</del>	
	<del>utilizzo degli spazi sportivi verrà utilizzato per</del>	
	<del>la predisposizione delle entrate finanziarie</del>	
	<del>conseguenti al presente rapporto concessorio.</del>	
	<del>Il Comune è tenuto a sottoscrivere con il Dirigente</del>	
	<del>scolastico dell'Istituto per cui ottiene la</del>	
	<del>concessione di impianti sportivi, apposito accordo</del>	
	<del>che recepisca sostanzialmente il contenuto di cui ai</del>	
	<del>successivi articoli 5 e 7.</del>	
	<b>Art. 5) - Obblighi degli utilizzatori</b>	
	Il Comune, l'Istituto scolastico e la Città	
	Metropolitana, prima della consegna della palestra,	
	sottoscrivono un verbale dello stato di consistenza	
	dell'impianto, dei locali annessi (spogliatoi,	

	bagni, ecc.) e delle attrezzature in dotazione.	
	Il Comune si impegna a far osservare agli	
	utilizzatori il rispetto dei seguenti obblighi, da	
	inserire nelle convenzioni tra Comune e gli	
	eventuali sub-concessionari:	
	<del>1. comunicare ai Dirigenti Scolastici e alla Città</del>	
	<del>Metropolitana il tipo di disciplina svolto</del>	
	<del>all'interno e se determinate attività, anche a</del>	
	<del>carattere straordinario, si svolgano in</del>	
	<del>presenza di pubblico, evitando, in tal caso,</del>	
	<del>che esse avvengano in strutture non omologate</del>	
	<del>secondo le prescrizioni di legge e assicurando</del>	
	<del>che siano adempiuti gli obblighi relativi alla</del>	
	<del>sicurezza. In tale comunicazione è indicato il</del>	
	<del>referente della gestione palestre e i recapiti</del>	
	<del>a cui i diversi istituti scolastici dovranno</del>	
	<del>fare riferimento per qualsiasi comunicazione.</del>	
	<del>Essa verrà data alle singole Istituzioni</del>	
	<del>scolastiche prima dell'inizio annuale</del>	
	<del>dell'attività didattica. Qualsiasi modifica ai</del>	
	<del>programmi di utilizzo durante l'anno</del>	



	scolastico, deve essere comunicata con anticipo	
	di sette giorni;	
	<b>2.</b> non fare copie o cedere ad altri la chiave di	
	accesso alla palestra e denunciarne	
	immediatamente la scomparsa all'Istituto in	
	caso di smarrimento o altro;	
	<b>3.</b> i responsabili dei gruppi sportivi e delle	
	associazioni o società sportive	
	dilettantistiche in subconcessione assumono	
	comunque la titolarità di "Datore di Lavoro"	
	per tutto il periodo di svolgimento	
	dell'attività extrascolastica, sollevando la	
	scuola e la Città metropolitana da qualsiasi	
	responsabilità;	
	<b>4.</b> evitare l'organizzazione di manifestazioni	
	agonistiche se non all'interno di impianti	
	debitamente collaudati e omologati secondo le	
	prescrizioni di legge e in relazione a quanto	
	previsto dalle norme sportive vigenti emanate	
	da Federazioni o da Enti di promozione	
	Sportiva;	

	5. mantenere i locali dopo ogni uso in condizioni	
	di pulizia, igiene e funzionalità;	
	6. custodire e vigilare sui locali e sulle	
	attrezzature durante l'uso, non accumulando	
	materiale infiammabile in locali non idonei. Al	
	termine di ogni giorno di utilizzo le	
	attrezzature e i luoghi dovranno essere	
	lasciati in condizioni compatibili con lo	
	svolgimento della successiva attività	
	scolastica;	
	7. garantire la chiusura di ogni accesso agli	
	impianti sportivi e il controllo delle	
	attrezzature impiantistiche legate	
	all'emergenza, dopo l'uso dei locali, salvo	
	disposizioni contrarie da parte delle scuole o	
	della Città metropolitana. Nel caso siano stati	
	prodotti danni o rilevati malfunzionamenti,	
	verrà data immediata segnalazione alla scuola	
	per i provvedimenti del caso;	
	8. Il Comune fornirà gli estremi assicurativi	
	della polizza stipulata dagli eventuali sub-	
	concessionari con primaria compagnia per	

	responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori	
	d'Opera (RCT/O). I massimali assicurativi, per	
	i tipi di rischio non dovranno essere inferiori	
	a € 2.500.000,00;	
	9. assicurare l'accesso alle palestre e il loro	
	uso, con la presenza di un responsabile della	
	associazione o società sportiva o suo delegato;	
	10. l'accesso al pubblico è consentito solo	
	negli impianti idonei e a norma. È comunque	
	obbligatorio il rispetto delle disposizioni di	
	cui al D.M. 19/08/1996 in materia di accesso di	
	terzi a pubblici spettacoli. L'onere per la	
	richiesta delle relative autorizzazioni è del	
	soggetto utilizzatore;	
	11. osservare rigorosamente gli orari per	
	l'uso assegnato;	
	12. impedire l'accesso agli impianti sportivi	
	a coloro che non partecipano all'attività	
	sportiva e ai non autorizzati;	
	13. assicurare che gli atleti osservino un	
	comportamento disciplinato e rispettoso;	

	<b>14.</b>	vietare di fumare, assumere cibi e
		sostanze alcoliche all'interno degli impianti
		sportivi;
	<b>15.</b>	assicurare che l'uso delle attrezzature e
		dei locali sia consentito solo dopo il cambio
		degli abiti e delle calzature. Tale operazione
		avverrà soltanto all'interno degli spogliatoi o
		dei locali resi idonei;
	<b>16.</b>	consentire esclusivamente l'uso di idonee
		scarpe con fondo di gomma e abbigliamento
		espressamente prescritti per ogni singola
		disciplina;
	<b>17.</b>	vietare tassativamente l'uso, da parte di
		qualsiasi utilizzatore, di strumenti o attrezzi
		non espressamente previsti per le palestre (a
		es. è vietato l'uso di pallone da calcio anche
		a rimbalzo controllato, attrezzi da lancio come
		disco, peso, martello, giavellotto, arco,
		ecc.);
	<b>18.</b>	evitare che nell'impianto sportivo si
		svolgano attività o manifestazioni di tipo non
		sportivo di qualsiasi genere e/o non

	compatibili con la destinazione d'uso dei	
	locali e la rispondenza alle vigenti norme di	
	sicurezza;	
	<b>19.</b> effettuare, in proprio o congiuntamente	
	con altri utilizzatori, le pulizie dei locali,	
	dei servizi igienici e degli spogliatoi	
	provvedendo a liquidare direttamente agli	
	addetti le spese per tali servizi. Nelle	
	convenzioni di utilizzo deve essere prevista	
	l'applicazione di una penale pari a € 100,00	
	nel caso di ogni accertata mancanza di pulizia	
	degli spazi concessi;	
	<b>20.</b> effettuare interventi di minuta	
	manutenzione previa autorizzazione dell'Ente	
	proprietario;	
	<b>21.</b> rispondere dei danni eventuali arrecati	
	alle strutture e alle attrezzature sollevando	
	il proprietario-concedente nonché l'istituto	
	ospitante, da ogni e qualsiasi responsabilità	
	per fatti e danni che possano accadere durante	
	l'utilizzo stesso dell'immobile, tanto a	
	persone che a cose.	

	<b>22.</b>	La Città Metropolitana e gli Istituti
		Scolastici dovranno essere tenuti indenni, per
		i locali concessi in uso al Comune di Bologna
		da qualsiasi responsabilità in ordine a rischi
		che possano derivare dall'uso improprio dei
		locali, dallo svolgimento delle attività e
		dall'inosservanza delle disposizioni previste
		nel piano di rilevazione rischi della
		scuola/palestra.
	<b>Art. 6) - Strutture pubblicitarie</b>	
		Potrà essere consentito presso le palestre, previa
		autorizzazione dell'Ente proprietario e nel rispetto
		delle norme vigenti sulla pubblicità, l'uso di
		strutture pubblicitarie, purché amovibili e
		limitatamente al momento di utilizzo, durante lo
		svolgimento di gare o manifestazioni sportive, con
		l'obbligo della rimozione delle stesse al termine
		dell'avvenimento.
	<b>Art. 7) - Rispetto degli impianti e delle attrezzature</b>	
		Nel caso in cui siano presenti nelle palestre
		attrezzature di esclusiva proprietà della scuola, il

	Comune s'impegna a utilizzarle solo previo assenso	
	scritto dell'Istituto, impegnandosi a rifondere	
	eventuali danni e a concorrere alle spese di	
	manutenzione e di eventuale periodica verifica di	
	usabilità.	
	<del>L'Istituto non assume veste di depositario di beni</del>	
	<del>mobili introdotti dagli utilizzatori.</del>	
	Su segnalazione dei propri utilizzatori, il Comune	
	assume l'obbligo di comunicare all'Ente proprietario	
	e alla scuola, entro le successive ventiquattro ore	
	da quando ne sia venuto a conoscenza, ogni danno	
	arrecato ai locali e alle attrezzature.	
	<del>In caso di mancata segnalazione, è ritenuto</del>	
	<del>responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente</del>	
	<del>che ha utilizzato la struttura.</del>	
	È quindi interesse degli utilizzatori verificare al	
	momento dell'ingresso le condizioni dell'impianto e	
	segnalare le eventuali anomalie.	
	La Città Metropolitana e gli Istituti Scolastici	
	dovranno essere tenuti indenni da qualsiasi	
	<del>responsabilità in ordine a rischi che possano</del>	
	<del>derivare dall'uso improprio dei locali, dallo</del>	

	svolgimento delle attività e dall'inosservanza delle	
	disposizioni previste nel piano di rilevazione	
	rischi della scuola.	
	Le scuole sono pure esonerate da responsabilità	
	civile per fatti avvenuti durante l'uso da parte di	
	terzi, che abbiano comportato danni a cose o	
	persone.	
	La Città metropolitana di Bologna e le scuole	
	titolari degli impianti sono esonerati da ogni	
	responsabilità per sospensioni o per irregolarità	
	dei servizi di riscaldamento, acqua ed energia	
	elettrica dovute a casi imprevisti o a manutenzione	
	o riparazione degli impianti.	
	<b>Art. 8) – Prescrizioni in materia di sicurezza</b>	
	Oltre a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n.	
	81 in merito a norme, prescrizioni, misure per la	
	tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di	
	lavoro, il Comune di Bologna fornirà ai Dirigenti	
	scolastici prima dell'inizio delle attività i	
	seguenti dati:	
	a. elenco strumenti e/o attrezzature che intende	
	utilizzare negli spazi scolastici;	



	b. individuazione delle persone che, durante	
	l'attività in palestra, sono referenti per	
	l'attuazione delle norme sulla sicurezza	
	antincendio (prevenzione, protezione e	
	procedure da adottare) per la gestione delle	
	emergenze e di primo soccorso;	
	c. dichiarazione del Comune nella quale si attesti	
	che è stata presa visione del piano di esodo ed	
	emergenza con le relative disposizioni della	
	palestra fornitogli dal Dirigente scolastico;	
	d. fotocopia della polizza di assicurazione per	
	responsabilità civile di cui al precedente	
	articolo 5.	
	La Città metropolitana di Bologna e le scuole	
	titolari degli impianti sono esonerate da ogni	
	responsabilità per fatti avvenuti durante o in	
	occasione dell'uso medesimo dei locali, non	
	dipendenti da fattori strutturali.	
	<b>Art. 9) - Controlli</b>	
	La Città metropolitana di Bologna, per assicurarsi	
	che l'uso dell'impianto sportivo avvenga	
	nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte	

	dalla legge, dalle norme regolamentari e dalla	
	presente concessione, provvede in qualsiasi momento,	
	mediante i propri funzionari o altro personale	
	delegato, a verifiche ed ispezioni.	
	Ultimata la verifica, verrà redatta una	
	circostanziata relazione.	
	<b>Art. 10) - Cessazione anticipata</b>	
	Con richiesta motivata dell'Ente proprietario la	
	concessione in uso potrà essere revocata nei	
	seguenti casi:	
	a. grave e reiterato inadempimento degli obblighi	
	previsti dall'art. 5;	
	b. danni alle strutture degli impianti sportivi	
	non tempestivamente ripristinati o risarciti;	
	c. esercizio di attività diverse da quelle ammesse	
	senza la preventiva autorizzazione della Città	
	metropolitana;	
	d. grave e reiterata mancanza di pulizia;	
	e. grave compromissione dell'igiene, in	
	particolare nei servizi igienici, spogliatoi,	
	docce;	

	f. accertata responsabilità per danni intenzionali	
	alle strutture o derivati da negligenza.	
	In tali casi la Città metropolitana segnala per	
	iscritto alla controparte il verificarsi degli	
	eventi sopracitati assegnando un adeguato termine	
	per eventuali controdeduzioni.	
	<b>Art. 11) - Erogazione del riscaldamento</b>	
	L'erogazione del riscaldamento e dell'acqua calda,	
	sia in via ordinaria che per occasioni	
	straordinarie, viene fornita dalla Città	
	metropolitana di Bologna dietro richiesta del	
	Comune, presentata con un anticipo di almeno 48 ore	
	rispetto alla prestazione richiesta.	
	Presso le portinerie di ogni istituzione scolastica	
	sono riportati i recapiti telefonici e informatici	
	che il Comune dovrà acquisire e utilizzare per	
	segnalare eventuali disfunzioni degli impianti.	
	<b>Art. 12) - Oneri derivanti dall'uso degli impianti sportivi</b>	
	L'uso degli impianti sportivi da parte del Comune	
	comporta solo l'obbligo di rimborso dei costi di	
	funzionamento, anticipati dall'Ente proprietario, e	

	precisamente: energia elettrica, acqua calda e	
	fredda, riscaldamento, manutenzione ordinaria delle	
	strutture e delle relative attrezzature.	
	Per quanto riguarda le utenze, l'importo del	
	rimborso viene conteggiato dalla Città metropolitana	
	di Bologna in base alle ore di effettivo utilizzo,	
	tenuto conto del costo reale del riscaldamento e di	
	un importo onnicomprensivo, pari ad €. 3,50 per ogni	
	ora, soggetto a revisione, previo accordo dei due	
	Enti, qualora si verificchino oscillazioni	
	consistenti dei costi delle utenze.	
	Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle	
	strutture e delle relative attrezzature, tenuto	
	conto anche della loro usura, si stabilisce che	
	l'importo del rimborso per ogni impianto sia	
	maggiorato di una percentuale fissa pari al 5%.	
	Il rimborso, commisurato ai consumi di un anno	
	scolastico, viene effettuato dall'Ente debitore	
	entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario	
	successivo all'inizio dell'anno scolastico di	
	riferimento.	
	<b>Art.13) - Modifiche della concessione</b>	

	Le clausole della presente concessione in uso hanno	
	carattere essenziale. Qualunque modifica dovrà	
	apparire in forma scritta.	
	<b>Art.14 - Bollo e Registrazione</b>	
	La presente concessione è esente da bollo in virtù	
	<del>dell'articolo 16 della tabella, allegato B al d.P.R.</del>	
	<del>del 26 ottobre 1972, n. 642.</del>	
	La presente concessione sarà soggetta a	
	registrazione solo in caso d'uso, a norma del DPR 26	
	aprile 1968 n. 131 - art.4 Tariffa parte 2.	
	<b>Art. 15) Foro Competente</b>	
	Foro competente è quello di Bologna.	
	<del>Letto confermato e sottoscritto digitalmente ai</del>	
	<del>sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L.241/90, nel</del>	
	<del>testo vigente.</del>	
	Bologna,	
	per il Comune di Bologna	
	per la Città Metropolitana di Bologna	

[illegible]